GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI OSSIA DELLA DIGNITÀ DELLA DIFESA...

Giuseppe De Giudici

GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI

OSSIA

DELLA DIGNITÀ DELLA DIFESA

SECONDO IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ITALIANO

LEZIONE

DETTA

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

IL XXII MAGGIO MDCCCLXVII

DALL' AVV. G. DE' GIUDICI

Professore di Procedura Civile e di Ordinamento Giudiziario in detta Università Socio della R. Accademia Lucchese e della R. Accademia dei Filomati già Professore di Istituzioni Commerciali nel R. Liceo di Pisa, e già Consigliere della Camera di Disciplina degli Avvocati presso la R. Corte di Appello di Lucca.

....

PISA

TIPOGRAFIA CITI

1867.

A' MIEI SCOLARI

Voi avete applaudita questa mia Lezione — Gradii gli applausi perchè pensai che fossero diretti alla verità dei principii che esponeva. — Alla mia volta gradite questa Lezione che considero come cosa vostra — E quando sarete nel Fôro abbiate sempre innanzi a voi che la più bella divisa di un Avvocato è il coraggio civile nel bandire la verità, senza secondi fini, e senza basse adulazioni.

G. De' Giudici.

Chi avvilisce la curia avvilisce la magistratura. Con queste parole di un mio onorevole Collega in questa R. Università, io scendo a parlare del sistema di *rappresentanza* adottato dal Codice di Procedura Civile Italiano nei giudizi civili — E se dovrò criticare il sistema stesso, se dovrò considerarlo come una scientifica aberrazione, niuno in libero paese, vorrà farmene broncio, e specialmente parlando a voi da questa Cattedra, a voi che siete la nostra più bella e più secura speranza.

Esclamava ad altr' uopo sotto il non libero governo della stirpe Capetingia il celebre Servan = uomini saggi ditemi se oltraggio le Leggi perchè ne chiedo di più perfette! io lo dichiaro........ io rispetterò le leggi come cittadino...... ma spesso dovrò desiderarne la riforma. =

D' altronde è sacro debito di chi insegna = *vitam impendere vero.*

Il Codice di Procedura Civile estende il diritto della propria difesa *personale* a tutti i cittadini che hanno la libera disponibilità dei propri beni nelle cause avanti i Giudici Conciliatori ed i *pretori*, i quali conoscono fino al rilevante valore o merito di £ 1500; nelle cause avanti i Tribunali di Commercio; e nelle cause avanti i Tribunali Civili e Correzionali e di Appello, colla condizione però in questo caso che le parti siano assistite dai loro *Procuratori legali*, e con facoltà nel giudice di impedir loro la parola se mostrino di non sapersi difendere o per inesperienza o per passione (Art. 350).

Accorda poi alle parti il diritto di farsi rappresentare, se vogliono, col mezzo di mandato speciale, che può farsi ad *ogni cittadino* che possa stare in giudizio nelle cause avanti i Conciliatori e i Pretori; di farsi rappresentare necessariamente col mezzo di un procuratore legale avanti i Tribunali Civili e Correzionali e di Appello; e avanti i Tribunali di Commercio con mandato se non vogliano per se stessi difendersi.

Quindi il principio che domina nel Codice di Procedura è la difesa *individuale, personale, o di se stesso;* e a questo principio è subordinato l'altro della rappresentanza e difesa *del terzo* il quale ne' congrui casi può essere *qualunque cittadino*, ovvero un cittadino che abbia il titolo di avvocato o di procuratore legale. Ecco in brevi parole, come la rappresentanza si spiega e si sviluppa nel sistema dei privati giudizi del regno d'Italia.

Questo sistema può essere accolto scientificamente?

può egli considerarsi come degno di un grande paese che con storica esattezza fu chiamato la sede anzi la cuna del diritto? — Esaminisi colla maggior possibile brevità.

Non vi è giudizio il quale sia possibile, se non è fondato sulla base incrollabile della *uguaglianza*; mediante la quale si ottiene il civile scopo della *tutela di ogni diritto.*

Ammettere un giudizio nel quale le parti ad armi disuguali combattano, varrebbe quanto negare la umana giustizia; varrebbe anzi quanto proclamare la più chiara, la più manifesta delle ingiustizie.

Attore, convenuto, giudice, difensore, ministero pubblico anche nei giudizi civili, sono dominati dalle Leggi di forma, le quali tendono al santissimo scopo che la giustizia venga *ugualmente ed uniformemente* adoperata di fronte a tutto, ed a tutti. Il giudizio è un atto complesso; — le Leggi del rito legano tutte le parti, e le guidano per mano, affinchè il giudice non abusi dell'arbitrio suo, l'attore e il convenuto dei reciproci loro diritti e doveri, e il ministero pubblico non cangi in un burocratico dispotismo ciò che in mano sua altra cosa non è tranne una *tutela giuridica.* — Se una di queste parti manca od eccede, è conculcata la uguaglianza, e quindi la tutela del diritto si cangia in offesa, e la futura Sentenza fa, come direbbe Dante

Parere ingiusta la nostra giustizia.

Le parti litiganti non potrebbe dirsi combattere ad armi uguali postochè un idiota si presentasse nel fôro

contro un avversario fornito di scienza, ed abile argomentatore — E quando l'idiota rimanesse succombente, anche secondo giustizia, resterebbe sempre il sospetto incivile che fosse rimasto vittima della propria ignoranza. Lo che basterebbe a porre in dubbio la giustizia della Sentenza. E il solo dubbio in questo caso toglierebbe fede alla rettitudine del giudicato, e screditandolo, anzichè esser fonte di tutela, sarebbe fonte di gravissimi danni in mezzo alla società. —

Perchè adunque la uguaglianza delle parti sia rispettata vogliono le Leggi di rito che quel cittadino il quale non ha cognizioni o sufficiente forza per tutelare il proprio diritto, possa ricorrere al sussidio di uomini Giureconsulti, i quali suppliscano alla debolezza sua e possano tener fermo contro la potenza degli avversarj — Ed ecco, Signori, come si giustifica la necessità della presenza nei giudizi civili di quelle *persone accessorie* che si chiamano *Avvocati, e Procuratori legali.*

Il Codice di Procedura civile doveva, ed ha ben fatte, lasciare *libera* al cittadino, più che fosse possibile la facoltà di provvedere personalmente alla propria difesa, quando ne avesse volontà o potenza. Essendochè sarebbe un attacco alla libertà del cittadino pretendere di assoggettarlo *necessariamente* nei giudizi civili, e sempre, al dispendio non lieve di una difesa, quando volesse o potesse farlo in persona, e senza costo di spesa.

Nè io certamente mancherò al mio debito di lodarnelo, io che larghissimo sono, davanti ai Codici più larghi, ove si tratti di libertà della propria difesa, an-

che nei giudizi civili — Coloro che per malintese ragioni di privato interesse biasimassero il Codice nostro in questa parte, sarebbero, a parer mio, lontani dal vero, renderebbero meschina una questione gravissima, negherebbero il progresso — Dico negherebbero il progresso, perchè farebber supporre di aver dimenticato certe grette procedure che preesistevano in alcune italiche regioni, le quali non solo ponevano la veneranda fronte di Astrea in mezzo ad una nube, perchè le sole braccia si vedessero, ma inoltre favorivano un meccanismo fattizio che era la negazione della *tutela del diritto.*

Non è di fronte adunque al principio della *difesa libera e personale* che vogliamo volgere il nostro esame; sibbene al principio della rappresentanza nei giudizi civili com'è stato sanzionato dal Codice di Procedura Italiano.

I quesiti che noi proponiamo a risolvere sono i seguenti: 1.° Allorquando, nei casi determinati dalla Legge, una parte non vuol difendersi in persona, è egli giusto, è conveniente, è utile in pratica, che possa fare il mandato in un cittadino non addetto all'esercizio del fôro? — 2.° È conveniente che i procuratori legali non possano agire che in forza di un mandato speciale?

Il Codice di Procedura Francese, o meglio le Leggi Francesi del 25 Agosto 1790, e del 29 Ventoso anno IX della Repubblica, stabiliscono la competenza dei giudici di pace in grado inappellabile fino a franchi 50, e in grado appellabile fino a franchi 100. Davanti questi giudici di Pace (che per qualunque somma conoscono

della conciliazione in via *preambula* o necessaria [1]) non si ammette il procuratore legale in questa *sua qualità*.

Il Codice di Procedura Italiano, in luogo dei Giudici di Pace ha i Pretori ai quali stabilisce come misura della competenza pel valore la forte somma di ₤ 1500, in grado appellabile; ed ha i giudici conciliatori cui attribuisce la competenza fino a trenta Lire in grado inappellabile.

La enorme differenza che passa dalla competenza dei Giudici di Pace Francesi, a quella dei Pretori Italiani, fa subito scorgere quale sia il pericolo che si ha nel lasciare alle parti la facoltà di nominare un mandatario che legale non sia.

Imperocchè sebbene le parti possano procedere alla nomina di un mandatario anche in un giureconsulto, non come tale, ma come cittadino, purnondimeno la ignoranza della parti stesse, una mal concetta fiducia, una mal preconcetta opinione conducono a vedere come sovente la scelta cada sovra persone talvolta più ignoranti del cliente stesso, talvolta indegnissime.

Davanti a un volgo (dicasi pure la parola, poichè la Scienza non può adulare) davanti a un volgo di illetterati quanti fra noi lasciava il consapevole malgverno di passate dinastie, come poteva il legislatore fare a fidanza sul buon senso, sul retto giudizio delle popolazioni Italiane? — Felice al certo quel tempo in cui i cittadini, o mandatari o mandanti, sapranno tutelare convenientemente i propri interessi.

[1] Vedansi le mie Lezioni di Procedura Civile e di Ordinamento giudiciario *Dei Conciliatori*.

Ma quel tempo è lontano!

E la cifra enorme (e ci teniamo alla più tenue) di 16 milioni di illetterati, quanti pur troppo sono adesso fra noi in Italia, deve necessariamente entrare nel calcolo oculato di chi scrive per la scienza. La quale insegna che non sempre l'ultima espressiona scientifica può adottarsi in ogni paese così alla subitanea, senza cadere in un estremo pericoloso. E ciò, intendiamoci, non per colpa del vero, sibbene per colpa degli intelletti ottusi a recalcitranti.

Quanti secoli sono occorsi per palesare che le streghe non esistevano? E la dottrina stessa del Beccaria non sembrò ella sullo scorcio del secolo decorso un romanzo a certe menti limitate, a certi ottusi intelletti?

La bellezza del principio della libera scelta dei mandatari, ha fatto in Italia assai brutta mostra nella sua applicazione. E ne chiedo risposta a tanti rispettabili Magistrati quanti sono Pretori nel Regno.

Uomini onesti, dotti e provati giureconsulti, sono posti nel bivio o di non accettare il mandato per la difesa avanti i Pretori, o di trovarsi talvolta davanti ad uomini affatto digiuni di ogni scenza, e talvolta di ogni retto sentire e di ogni regola di galateo; — e, esprimasi pure l'amara parola, talvolta anche davanti a nomini stigmatizzati dalla giusta e savera mano della giustizia, per certi fatti non troppo consentanei al rispetto dell'altrui proprietà.

Chi non riderebbe con quello che il Giusti chiamava *mesto riso*, al pensare, fra i mille fatti che potrebbero citarsi, a fatti seguenti? — Un mandatario che

avrà avuti 25 anni, cominciò la sua difesa contro un Giureconsulto allegando di aver fatto il falegname fino alla età di 22 anni, e allora solo aver cominciato ad imparare a leggere e scrivere! — Un fornajo entrò animosamente davanti a un Pretore che è Giureconsulto, e davanti ad un contraddittore Avvocato, a disapplicare le teorie giuridiche consegnate in una celebre Opera di uno fra i più dotti Professori che abbia una delle più celebri Università Italiane! — E ciò in mezzo al sogghigno del pubblico, in una pubblica sala di udienza, davanti ad un rispettabile magistrato, che finalmente fu costretto a intimargli il silenzio.

Chi non riderebbe del *mesto riso* del Giusti pensando che queste, ed altre cose accadevano nell' aula Sacra alla giustizia; in quell'aula dov' è il palladio inviolabile di ogni civiltà e di ogni diritto? — Con quanto decoro dell' amministrazione della giustizia lo dica e lo pensi chi ama il proprio paese, la felicità del quale non può andare disgiunta dalla religione verso i conservatori della Legge, verso i vindici inesorabili di ogni conculcato diritto.

Intendasi che io parlo non degli onesti mandatari, ma sibbene di una genìa di piante parassite che all' albero della giustizia si arrampicano e si abbarbicano, illudendo gli inesperti, e recando, senza garanzia alcuna nè morale nè civile, gravissimi danni alla Società; — di quella genìa che notata in alcuni Codici col nome di *sollecitatori*, il popolo (non il volgo) scherniva con un nome che la dignità di questo luogo non mi permette

di ripetere; nome che ha un riscontro esattissimo in quel verso di Orazio

Ambubajarum Collegia Pharmacopolae.

Questi assurdi giuridici portano alla seguente ultima conseguenza. Un'uomo che da' più verdi anni si dedicava agli studi faticosi; che dopo lunghe veglie giungeva ad essere riconosciuto dall'autorità dello stato come abile ad assistere e difendere i propri concittadini, trovasi nella brutta necessità dell'attrito con gente che vi insulta, ove altro non fosse, per la sua oltracotante ignoranza. — E mentre chi esercita il nobilissimo ufficio della difesa trovasi, e giustamente, radiato dall'Albo degli Avvocati e dei Procuratori, solo che un lieve delitto commetta, deve poi subire la umiliazione di trovarsi a contatto con tale una razza, che sempre dal trivio, sovente dal penitenziario, s'insinua, colla scusa del mandato, avanti i Tribunali.

Giova ripeterlo; la libertà di accesso nel Fôro è un grande principio; ma bisogna adoperarlo con parsimonia. Bisogna rammentare che sono i principii che debbono applicarsi agli uomini; non son gli uomini che debbono applicarsi ai principii.

Nè si obietti che ammessa la libertà della difesa propria, deve ammettersi anche la libertà nello scegliere il proprio mandatario. — Nò; l'argomento non corre. L'uomo del volgo può presentarsi in una causa propria a difendere se stesso; ma il pensiero del proprio interesse; la sua medesima nullità, quando non fosse il rispetto del luogo, lo consiglieranno alla convenienza;

o dopo tutto il contradittore potrà (se giureconsulto) scusare il difensore in causa propria. Ma questi parassiti del fôro sono ben diversa cosa. Costoro si credono tanto più temibili quanto più sono procaci; di costoro pareva parlasse il Satirico latino quando gli chiamava venditori di insulti, ed improbi locatori di sdegni e di parole.

> Jurgia vendens improbus iras
> Et verba locat.

Or gli onesti litiganti, se ignari, raramente si presentano in persona; ma fanno il mandato in questa genìa; perlochè non di rado avviene che da un lato siavi un Giureconsulto dall'altro un accalappiatore di mandati. — Degli iniqui è inutile, e peggio il parlare.

Se gli uomini non debbono applicarsi ai principii intervenga dunque la Legge colla sua autorità, e ponga un rimedio a questo disordine.

Rammenti che siamo in presenza di un male gravissimo, che reca pregiudizio all'onesto, ed al giusto, e reca pregiudizio all'amministrazione della giustizia, che è il più geloso di tutti gli affari.

Rammenti che l'Avvocheria e la procura sono, lo dirò col mio onorevole amico, quel grande Giureconsulto che fu Vincenzio Salvagnoli, l'avvocheria e la procura sono altissime magistrature dalle quali uscendo mai non si sale, alle quali tornando mai non si discende — Rammenti che dunque non può esser nè giusto nè utile favorire, col pretesto del mandato, uomini pericolosi, e sovente ignorantissimi.

Rammenti che per questo modo gli uomini capaci non assumeranno mai la difesa, e che nel volgo si radicherà la incivile credenza potersi considerare gli studi giuridici come estranei affatto alla tutela dei cittadini — Dal che deriva un grande avvilimento per questi studi rispettabilissimi, e per chi gli professa.

Rammenti finalmente, ripetiamo le parole con cui esordimmo, che avvilir la curia vuol dire avvilire la magistratura, perchè la toga del magistrato si forma dai lembi di quella del difensore, e non viceversa; anzi più valenti sono quei magistrati che pervennero all'amministrazione della giustizia dall'arduo agone della difesa, che non siano coloro i quali furono lambiccati col fallace lambicco delle Cancellerie, e delle Segreterie, dove si finisce di dimenticare quello che insegnato avevano le scuole.

Ma quale sarà il rimedio? — Questo sarà, che le parti, libere, se vogliono o se possono, di presentare personalmente le proprie difese, debbano nel caso contrario, eleggere un rappresentante nella persona di un Avvocato, o di un Procuratore approvati dalla Legge.

Questo rimedio fu proposto dal rispettabile ordine dei Procuratori di Lucca, in un pregevole lavoro scritto dai Dottori Di Giulio, Paoli, Donati, Pagliaini, Campetti, per incarico avuto dall'Assemblea Generale dei Procuratori adunatasi il 6 Febbrajo 1866 — e stampato l'anno stesso in quella città per i Tipi di Giuseppe Giusti.

E sarebbe conveniente per chi ammette la neces-

sità del mandato scritto, perchè si tradurrebbe in questa formula = libero ogni cittadino di procacciare personalmente la propria difesa; ma, ove non voglia o non possa difendersi, deve cadere la sua scelta sopra un Giureconsulto (Avvocato o Procuratore) dalla Legge approvato =

Per siffatta guisa ordinavasi dal Codice di Procedura Civile nelle cause Commerciali, come vedemmo nella nostra Lezione stampata sui Commerciali Giudizi; perchè altrettanto non dovrebbe farsi in tutti i Giudizi Civili?

Ho detto = per chi ammette il mandato scritto = poichè io non lo ammetto, come sono per dimostrare rispondendo al secondo quesito.

Nel sistema antico Romano delle *formule* niuno poteva stare in giudizio a nome di un altro. — È noto il principio scritto nella L. 123 ff. de Reg. Jur. = nemo alieno nomine lege agere potest =; e ciò per la ragione che ne somministra la Legge 2. ff. cod. non potersi acquistare se non da chi è sotto la nostra potestà. — Solo eccettuavansi tutti quei corpi morali che non potevano comparire personalmente, come può vedersi nel Titolo del Digesto. *Quod cuiuscumque Universitatis nomine, vel contra eam agatur.* Dai frammenti contenuti sotto questo titolo apparisce che una Legge *Hostilia* permise di agire in giudizio a nome degli assenti *reipublicae caussa*, e di coloro che erano prigionieri presso il nemico.

Estendendosi l'impero romano fu conosciuta la ne-

cessità della rappresentanza in giudizio per coloro specialmente cui o una malattia, o l'età impediscono di recarsi al Tribunale competente, e quindi fu ammesso un procuratore, come può vedersi nel Titolo delle Instituta = *de his per quos agere possumus*.

I procuratori nel caso erano *ex mandato* e responsabili coll'azione *mandati*, nè ammettevansi negli affari criminali o di volontaria Giurisdizione; e nemmeno era *obbligatoria* la nomina di procuratori siffatti.

In Francia i Procuratori legali (Avoués) sono officiali ministeriali in quanto agiscono *ministerio legis*, e si conobbero ai tempi di Francesco I.°; si conobbero in Inghilterra sotto il nome di Attorney, ed anche in Italia se ne ebbe qualche traccia in alcuni Statuti.

L'Italia del Secolo presente ebbe i suoi procuratori legali officiali ministeriali come in Francia; salve le modificazioni contenute nelle diverse Procedure dei diversi stati che frastagliavano la penisola.

Il Codice di Procedura attuale è ritornato molto infelicemente al Sistema Romano, adottando il *mandato scritto della parte* come fondamento dell'autorità dei procuratori legali, e dimenticando perciò che per siffatta guisa si faceva retrocedere la nostra legislazione al sistema delle formule Romane, dove la rappresentanza in giudizio, anzichè essere una regola, non poteva presentarsi che sotto la veste più limitata di una eccezione — Lo che a noi pare un grave errore.

La rappresentanza nei giudizi moderni move da ragioni elevate, come notammo, che dipendono dai principi assoluti del vero o del giusto.

Laonde dalla Legge deve trarre la sua origine e la sua modalità.

Due sono i modi con cui la medesima può spiegarsi.

Un modo *misto* che discende dalla Legge congiunta al mandato espresso ed autentico dettato dal litigante.

Un modo *puro* che dalla legge discende, e in cui la volontà del litigante solo influisce come eccitamento.

Il primo di questi modi è adottato dal Codice nostro.

Il secondo dal Codice Francese, e da molti altri Codici di civilissime nazioni.

Ma il primo è, a mio credere un controsenso in alcuni casi; in altri un mezzo di avvilire la grandezza della difesa.

È un controsenso quando la Legge vuole la rappresentanza del Procuratore o dell'Avvocato in modo *necessario*. Infatti in questo caso il Procuratore e l'Avvocato sono *ministerio legis* voluti in giudizio. Perchè dunque obbligare al mandato autentico, quando il mandato esiste nella Legge, e la parte litigante non deve fare altro che determinare quale fra i diversi componenti della Curia dovrà per lui spiegare la sua rappresentanza?

È un avvilimento della difesa quando è volontaria la rappresentanza stessa; poichè si presuppone che possa esservi un difensore il quale agisca senz'ordine della parte.

Detrae anche alla maestà della giustizia, come siamo per notare.

Il difensore, come il Pubblico Ministero, e questi come il giudice servono allo scopo dello scuoprimento del vero, ossia dello accertamento del fatto, e della conseguente tutela del diritto.

Non può quindi menomarsi la dignità dell'uno senzachè vengasi a menomare la dignità dell'altro.

In Francia e altrove, ed anche nel cessato regime Toscano, i difensori erano *officiali ministeriali*.

In queste legislazioni chiamansi = *officiali ministeriali addetti ai Tribunali per rappresentare le parti.*

Chi non vede con quanto maggior lustro e decoro, e con quanto maggiore utilità si presentino essi ai tribunali, non come *procuratori ad litem*, ma come veri e propri *domini litis;* padroni cioè della istruzione del processo civile e direttori supremi della medesima, a ciò dalla Legge espressamente incaricati?

Ecco perchè noi crederemmo che il Codice di Procedura Italiano bene procaccerebbe se in conclusione rendesse sempre necessaria la rappresentanza dei difensori giureconsulti, e togliesse il mandato espresso riconducendoli all'altezza di ufficiali ministeriali, cui meritano di essere elevati sia per la importanza loro, sia per il decoro stesso della magistratura.

Figlio di magistrato, e magistrato un tempo anch'io, non ho mai potuto separare e tener distinta la Curia dalla Magistratura. Quella Curia che pure è il più sicuro vivajo ove si formano i Giudici. Quella Curia che io venero, per la sua indipendenza nel difendere e nel sostenere gli altrui diritti, e che in tempi diffici-

lissimi ha dato i suoi martiri alla patria mantenendo acceso il sacro fuoco della libertà.

Ho sempre creduto che l'onore dell'una e dell'altra vada congiunto per la medesima via della giustizia; che la dottrina dell'una all'altra serva di mirabile ajuto; anzi la dottrina reciproca sia l'arra più sicura della retta amministrazione della giustizia.

Quindi non deve recar meraviglia se veggo con dolore, e meco lo veggono e lo sentono dottissimi ed alti magistrati, che alla curia sia fatta una parte non meritata; che la difesa venga ridotta alla meschinità di una procura: che i lunghi studi conducano al contatto di persone le quali non dovrebbero poter mover parola nel Santuario della giustizia.

Quindi pareva a me che da questo luogo dove la scienza, che è quanto dire il vero, s'insegna, fosse opera civile notare l'errore pericoloso.

Fortunato se la mia povera voce tanto di valore avesse da ricondurre la rappresentanza giuridica al suo luogo elevato di officio ministeriale, e veder per tal guisa chiuso l'adito agli scandali cui può dar luogo il mandato autentico — Poichè se rammento con Quintiliano che il difensore è il primo giudice della causa, a quale scopo la conciliazione, quando la difesa può essere affidata, col pretesto della rappresentanza, a gente inetta, o peggio? Stabilire un Tribunale di conciliazione, poi lasciar che le parti cadano in mano di siffatti uomini non sembra egli un volere e non volere?

In Italia fino dai tempi Romani i difensori Giu-

reconsulti eransi avuti in altissimo pregio. Mi piace ripetere le auree parole della L. 14. Cod. de Advocat. div. Judicior.

I Difensori = qui dirimunt ambigua fata caussarum, suæque defensionis viribus in rebus sæpe publicis ac privatis, lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident umano generi quam si prælius ac vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladiis, clypeis, et thoracibus nituntur; sed etiam advocatos Militant namque causarum patroni, qui gloriosæ vocis confisi munimine laborantium spem, vitam atque posteros defendunt.

Paragonisi l'altezza di questa missione colla meschina rappresentanza sanzionata dal Codice nostro, e certamente sarebbevi di che arrossire, se non si sapesse che ove regna libera la espressione del pensiero, la verità o tosto o tardi si fa strada

Ed è una grande verità che = col mostrare diffidenza per la Curia, collo attenuarne la importanza giuridica, col ridurre la rappresentanza e quindi la difesa ad una mera questione privata, non si giova, anzi grandemente si nuoce, all'amministrazione della giustizia.